

Associazione svizzera
per la comunicazione tecnica

Regolamento d'esame

concernente l'esame di professione di

**Redattore tecnico/
redattrice tecnica**

del [Data della firma]

© Copyright by TECOM

Ci riserviamo tutti i diritti su questo documento. Il destinatario riconosce questi diritti e si impegna a non rendere pubblico a terzi totalmente o parzialmente questo documento senza previa autorizzazione scritta da parte nostra e a non utilizzarlo a scopi diversi da quelli per cui è stato consegnato.

1	DISPOSIZIONI GENERALI	1
1.1	Scopo dell'esame	1
1.2	Organo responsabile	1
2	ORGANIZZAZIONE	2
2.1	Composizione della commissione per la garanzia della qualità	2
2.2	Compiti della commissione GQ	2
2.3	Notifica al pubblico / Vigilanza	3
3	PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE	3
3.1	Pubblicazione	3
3.2	Iscrizione	3
3.3	Ammissione	3
3.4	Spese	4
4	SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE	5
4.1	Convocazione	5
4.2	Ritiro	5
4.3	Mancata ammissione ed esclusione	5
4.4	Sorveglianza degli esami, periti	6
4.5	Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note	6
5	ESAME FINALE	7
5.1	Parti dell'esame	7
5.2	Esigenze d'esame	7
6	VALUTAZIONE E NOTE	7
6.1	Disposizioni generali	7
6.2	Valutazione	8
6.3	Valore delle note	8
6.4	Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale	8
6.5	Ripetizione	9
7	ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA	9
7.1	Titolo e pubblicazione	9
7.2	Ritiro dell'attestato professionale	9
7.3	Rimedi giuridici	9
8	COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME	10
9	DISPOSIZIONI FINALI	10
9.1	Abrogazione del diritto previgente	10
9.2	Disposizioni transitorie	10
9.3	Entrata in vigore	10
10	EMISSIONE E APPROVAZIONE	11

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Mediante l'esame professionale si intende stabilire se un candidato possiede le capacità e conoscenze adeguate a creare una documentazione tecnica su prodotti, impianti e sistemi (hardware e software) adatta ai destinatari.

Le capacità di un redattore tecnico / una redattrice tecnica si basano di regola su una formazione professionale tecnica e un'esperienza lavorativa, corredate da conoscenze specialistiche e metodologiche teoriche e orientate alla pratica acquisite in modo specifico così come da competenze sociali e personali.

La sfera di competenza di un redattore tecnico è molto ampia. Il redattore tecnico può e in parte deve svolgere le seguenti mansioni in unione personale: redattore, illustratore tecnico, terminologo, gestore delle traduzioni, esperto di norme e di diritti.

Molteplici attività

- Il compito del redattore tecnico è di creare documentazione tecnica relativi a prodotti, impianti e sistemi (hardware e software).
- La documentazione tecnica deve contenere in forma chiara e comprensibile tutte le informazioni corrette che ci si aspetta relativamente al suo scopo, per es. acquisizione, vendita, progettazione, montaggio, funzionamento, mantenimento.
- La documentazione tecnica deve essere redatta in modo comprensibile agli utenti (adeguato ai destinatari). Il redattore tecnico seleziona e sceglie la combinazione adatta di testi, tabelle, foto e immagini, ecc.
- Le attività possono estendersi dalla creazione della strategia, l'allestimento del layout, il visto di stampa fino al controllo della produzione, la distribuzione, l'immagazzinamento e la pianificazione totale. Nella pratica, a seconda della complessità del prodotto, del ramo e dell'organizzazione aziendale, possono risultare diversi punti cardine dell'attività.
- Il redattore tecnico sceglie tra tutte le forme di presentazione lo strumento adeguato e crea la documentazione in relazione al mezzo selezionato (p. es. online, CBT, preparazione dei dati in Intranet e in Internet).

1.2 Organo responsabile

1.2.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
Associazione svizzera per la comunicazione tecnica, in seguito TECOM.

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta di 5 membri, nominata dal comitato di TECOM per un periodo di 4 anni.
- 2.1.2 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.2.1 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
 - i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
 - l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
 - m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
 - n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.2.2 La commissione GQ può delegare singoli compiti amministrativi e la gestione alla segreteria di TECOM.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.3.1 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.3.2 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.1.1 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali sulla pagina web di TECOM e sulla rivista dell'associazione "Technische Kommunikation".
- 3.1.2 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame (cfr. punto 3.3.1);
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

- 3.3.1 All'esame finale è ammesso chi:
- a) possiede l'attestato di capacità di una formazione professionale di almeno tre anni, l'attestato di una formazione professionale superiore o una formazione scolastica generale superiore o una qualificazione equivalente;

- b) può presentare almeno due anni di pratica professionale, di cui uno nella documentazione tecnica e
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.4.1, della consegna puntuale della descrizione del progetto e della consegna puntuale e completa del lavoro di progetto e del foglio di metodologia.

3.3.2 Moduli

Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- stesura di testi tecnici (modulo 1)
- realizzazione della documentazione tecnica (modulo 2)
- sicurezza, diritto e norme (modulo 3)
- comunicazione (modulo 4)
- produzione di documentazione tecnica (modulo 5)
- organizzazione e tecnica di lavoro (modulo 6)

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essi sono indicati nella direttiva.

3.3.3 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.3.4 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.4.2 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.4.3 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.4.4 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.1.1 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.1.2 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.1.3 Le persone candidate sono convocate almeno un mese prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione può riportare:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.1.4 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi dieci giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.2.1 Il candidato possono ritirare la propria iscrizione entro un mese dall'inizio dell'esame finale.
- 4.2.2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:
- utilizza ausili non autorizzati;
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare i periti.

- 4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.4.1 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.4.2 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.4.3 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato. Almeno uno dei periti (cfr. punto 4.4.1 e 4.4.2) non deve essere un docente dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.5.1 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.5.2 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1 Foglio di metodologia	scritto / 3 mesi di tempo		x 3
2 Lavoro di progetto		x 3	
3 Presentazione	orale	ca. 0,5 h	x 1
4 Colloquio tecnico	orale	ca. 0,5 h	x 1
		Totale	1 h

5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.2.1 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nella direttiva (punto 2.2.1 lett. a).

5.2.2 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.2.2 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.2.3 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.4.1 L'esame finale è superato se:
- la nota finale è pari almeno a 4,0;
 - la nota del lavoro di progetto è pari almeno a 4,0;
 - non più di una nota di una parte d'esame è inferiore a 3,0.
- 6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dallo stesso.
- 6.4.3 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.4.4 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - la nota delle singole parti d'esame e la nota finale;
 - il superamento o meno dell'esame finale;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.5.1 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte. In caso di ripetizione devono essere rifatte tutte le parti d'esame.
- 6.5.2 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- 8**
- **Redattore tecnico/Redattrice tecnica con attestato professionale federale**
 - **Technikredaktor/Technikredaktorin mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Rédacteur technique/Rédactrice technique avec brevet fédéral**
- Per la traduzione inglese viene consigliato **Technical Communicator with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

8.1.1 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

8.2 Ritiro dell'attestato professionale

8.2.1 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

8.2.2 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8.3 Rimedi giuridici

8.3.1 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato

ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

- 8.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Il comitato di TECOM fissa su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 TECOM si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 1° maggio 2003 concernente l'esame di professione per redattore tecnico/redattrice tecnica è abrogato.

10.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 1° maggio 2003 hanno la possibilità fino al 2010 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

10.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

11 EMISSIONE E APPROVAZIONE

■ (luogo e data)

Associazione svizzera per la comunicazione tecnica (TECOM)

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
La direttrice:

Dott.ssa Ursula Renold

TECOM Svizzera
Casella postale
CH 4800 Zofingen
Tel. +41 (0) 62 752 08 15
Fax. +41 62 752 08 16
info@tecom.ch

tecom
Schweiz Suisse Svizzera